



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA N°19/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

Vista la nota assunta al prot. n°2727 del 13.03.2018 con cui il legale rappresentante della *FONTI Pirotecnica S.r.l.* di Riccione ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare - in data 26 Maggio 2018 (o il 27 maggio 2018 in caso di maltempo) - uno spettacolo pirotecnico, nell'ambito degli eventi previsti per la "*Sagra della Seppia e della Canocchia*";

Vista: l'Autorizzazione n°21 in data 16/05/2018 del Settore Territorio Sviluppo Economico e Demanio del Comune di Comacchio;

Vista: l'Autorizzazione n°32 rilasciata in data 24/05/2018 da questo Ufficio Circondariale Marittimo;

Vista: la nota prot. n°1766/2002/Area 1/Esplosivi dd. 18/12/2002 della Prefettura di Rimini con cui è stata attestata l'idoneità del legale rappresentante della società richiedente all'accensione dei fuochi artificiali;

Vista: la Circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°27 in data 02/02/2001, recante "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.*";

Visto: il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F. di Ferrara con messaggio prot. n°13736 del 19/12/2007 in merito alle distanze di sicurezza da rispettare in occasione di spettacoli pirotecnici;

Considerata: la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

Vista: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;

- Visti:** gli artt. 81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il decreto legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare, l'art. 53;
- Vista:** la Legge 18 giugno 2009 n°69 e, in particolare, l'art. 32, comma 1;

RENDE NOTO CHE

nella serata di sabato 26 maggio c.m. (ovvero del 27 maggio in caso di maltempo), in orario compreso fra le 20:00 e le 23:45, presso il tratto di banchina dell'area denominata localmente "Squero", sita in località Lido degli Estensi del Comune di Comacchio e meglio individuata nell'unita planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico rientrante fra gli eventi del programma della "Sagra della seppia e della canocchia".

ORDINA

Articolo 1 – (Disposizioni generali)

Nella data anzi indicata, durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, lo specchio acqueo adiacente all'area di sparo è interdetto alla navigazione, così come è fatto divieto a qualsiasi unità di ormeggiare lungo i tratti di banchina di Lido degli Estensi immediatamente adiacenti al punto di sparo.

Le unità eventualmente in navigazione in prossimità delle aree immediatamente adiacenti a quella d'interesse, dovranno procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinairesca al fine di scongiurare l'ingenerarsi di situazioni di eventuale pericolo.

Non sono soggette/i alle previsioni di cui al precedente comma:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzazione dell'evento e deputato all'accensione dei fuochi;
- le unità ed il personale della Guardia Costiera e delle altre Forze Armate/di Polizia in servizio;
- le unità ed il personale incaricati di pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di navigare nel tratto d'interesse o accostare lungo le porzioni di banchina interdette in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente/Amministrazione di appartenenza.

Articolo 2 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro comportamento illecito.

Articolo 3 (Disposizioni finali e pubblicazione)

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi 24 maggio 2018

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

Allegato all'Ordinanza n°19/2018 dd. 24/05/2018

